

Processi di **sostegno** e **tutela** dei **minorenni** e delle loro **famiglie**

Linee guida



La

complessità del sistema di protezione del minore di età e delle famiglie anche per la peculiarità di ogni singolo intervento che sempre costituisce un unicum; la molteplicità delle figure professionali che vi concorrono con responsabilità diverse, ciascuna con il proprio contesto di riferimento culturale; l'aggiornamento del quadro normativo nazionale ed internazionale: sono questi gli elementi dai quali ha preso le mosse l'iniziativa del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali di dar vita al "Tavolo interistituzionale sui processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie".

Il presente Documento – frutto di un'intensa collaborazione tra tutte le professionalità coinvolte – è focalizzato sul fenomeno degli allontanamenti articolandone le varie fasi e chiarendo come questo provvedimento rappresenti un momento del complessivo processo di sostegno al minorenne e alla sua famiglia, affrontato sempre e solo nell'ottica di garantire il minore di età ed il suo benessere.

Oltre a rappresentare uno strumento di indirizzo e di formazione, il testo è elaborato in modo tale da poter essere fruito da una platea quanto più vasta possibile di soggetti e non solo dagli addetti ai lavori.

Introduzione

Nell'anno 2010 è stato predisposto e condiviso dagli enti partecipanti al Tavolo di lavoro appositamente costituito il documento "Percorsi integrati: linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore". A cinque anni di distanza, allargando il confronto ad altri importanti attori sociali, si è ritenuto utile riavviare l'approfondimento sulla tematica.

La scelta avrebbe potuto essere quella di emendare qualche punto del precedente documento, aggiornare il panorama normativo o modificare alcuni riferimenti, ma la responsabilità condivisa ha suggerito l'opportunità di ripensare le linee guida rendendole maggiormente aderenti ad una realtà che si è modificata molto velocemente sotto diversi punti di vista. Non sono cambiati soltanto le norme o i modelli di intervento, sono mutati il contesto sociale e lo scenario complessivo. La crisi economica e sociale, infatti, non è un fenomeno teorico e le riforme del sistema giuridico italiano procedono: di ciò occorre tener conto. Porre attenzione solo a questi aspetti risulterebbe, tuttavia, riduttivo ed autoreferenziale.

I cambiamenti sociali impongono l'utilizzo di nuovi approcci che permettano di supportare i nuclei familiari anche tenendo conto delle sempre più significative esperienze associative di cittadini/operatori che intervengono sul tema con un chiaro mandato di *advocacy* delle famiglie che vivono queste situazioni, nonché del diritto di ciascuno di essere informato e di giudicare la correttezza dell'operato di tutti i soggetti coinvolti su questioni che li riguardano.

In questo quadro mutato, il Tavolo promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, non ritenendo praticabile trattare a tutto tondo la tematica dei processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie, ha mantenuto la scelta di focalizzare l'attenzione sul fenomeno degli allontanamenti che hanno fortunatamente una limitata consistenza numerica rispetto alle numerosissime situazioni di fragilità che vengono sostenute con interventi sociali di significativo impatto per famiglie e minorenni. Tali interventi devono riferirsi a politiche nazionali per la famiglia di prevenzione, sostegno e cure nei confronti dei nuclei familiari 'a rischio' che devono garantire livelli minimi ed omogenei su tutto il territorio nazionale, ad oggi auspicati ma non realizzati.

Lo scopo è quello di approfondire, in una visione multidisciplinare, in che modo realizzare e promuovere azioni di supporto e di cura per prevenire, laddove possibile, l'evento traumatico dell'allontanamento ed agire, dove necessario, nella prospettiva del superamento del momento di crisi.

Il presente documento integra le Linee guida precedentemente elaborate. (pag. 24)

Il quadro normativo

Nel quadro costituzionale l'interesse della persona di età minore rappresenta oramai clausola generale dell'ordinamento, come sancito da plurimi interventi della Corte Costituzionale. Tale interesse è criterio preminente di giudizio, secondo le fonti sovranazionali che costituiscono fonte interposta dell'ordinamento e parametro di costituzionalità della legislazione interna ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il criterio dell'interesse del minore rende legittimo l'intervento dello Stato ai fini dell'allontanamento della persona di età minore dalla sua famiglia quando il suo diritto alla sana crescita sia gravemente compromesso e non risulti sufficiente, per ripristinarlo, il sostegno al nucleo familiare. Tale allontanamento tuttavia non può che costituire un rimedio eccezionale e temporaneo, attuabile solo nel caso in cui gli interventi di sostegno del nucleo familiare siano impossibili per la situazione contingente e concreta o, già sperimentati, non abbiano portato a risultati apprezzabili nell'interesse del minore di età.

È infatti innegabile che l'allontanamento costituisca limitazione del diritto fondamentale di genitori e figli di vivere insieme e dell'esercizio della responsabilità dei genitori, come stabilito dagli artt. 2, 3, 30 della Costituzione. Ne deriva che la compressione di tali diritti fondamentali non può che avvenire ad opera di provvedimento motivato del giudice terzo e imparziale e nei limiti e nelle forme stabilite

dalla legge¹, salvi casi di attuale, gravissimo ed emergente pericolo nei quali può provvedervi anche l'Autorità Amministrativa (art. 403 c.c.), salvo però intervento sollecitato di convalida o revoca dell'Autorità Giudiziaria.

Ogni procedimento che riguarda la vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Roma², deve avere i requisiti dell'equo processo, consacrati nell'art. 6 della medesima Convenzione, e quindi deve coinvolgere tutti i soggetti interessati con adeguata informazione e con loro partecipazione al procedimento, salvo ovviamente che ciò non sia contrario all'interesse del minore. Inoltre, deve essere rapido in quanto la crescita di un minore impone che l'assunzione e l'attuazione dei provvedimenti sia veloce e proporzionata. In questo quadro il giudice ha doveri di vigilanza su ogni provvedimento esecutivo e di impulso per quanto riguarda il più celere ricongiungimento. È necessario che il giudice vigili sull'attuazione dei propri provvedimenti da parte dei servizi sociali e sanitari, in particolare sulle eventuali restrizioni ivi contenute, nonché sulle garanzie dirette ad assicurare l'effettiva protezione del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della vita familiare³.

Inoltre, le persone di età minore hanno diritto all'ascolto in ogni questione che le riguardi ai sensi dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, se hanno capacità di discernimento, e della loro opinione si deve tenere conto nelle relative decisioni. Tale diritto nelle procedure giudiziarie è oggi consacrato da varie norme del codice civile (art. 155 sexies, 315 bis, 336 bis, 337 octies).

1 - Artt. 24, 111 *Cost. artt. 9,18 e 27 Convenzione sui diritti del fanciullo*; Artt.330-336 c.c..

2 - *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Roma, 4.11.1950 e successive modifiche ed integrazioni) detta anche Convenzione di Roma o Convenzione EDU.

3 - CEDU, Lombardo c. Italia, sent. 29 gennaio 2013; cfr anche Scozzari e Giunta c. Italia, sent. 9 maggio 2003 e Piazza c. Italia, sent. 2 novembre 2010.

IL contesto

Partendo dal presupposto che il minorenni ha diritto a vivere nel proprio ambiente familiare occorre assicurare tutte le condizioni perché ciò avvenga, secondo quanto è espressamente indicato nei dispositivi legislativi, negli orientamenti scientifici e culturali ai quali le nostre professioni ed organizzazioni si ispirano, secondo i mandati, istituzionale e sociale, che formano la cornice di riferimento dell'azione professionale.

L'allontanamento di un minore d'età dal suo ambiente familiare e di vita avviene sempre per una esigenza di prevenzione e/o di protezione. Nel caso di estrema gravità del livello di esposizione del minorenni a condizioni pregiudizievoli si applica quanto disposto dall'art. 403 c.c.. Il minorenni viene collocato in affidamento familiare o in struttura come previsto dagli artt. 2-5 l. 184/1983. La separazione genitori/figli ha lo scopo di tutelare i diritti dei minorenni e recuperare, ove possibile, con il sostegno dei servizi sociali e sanitari, la piena responsabilità genitoriale. Va specificato che, come anche chiaramente definito nelle norme, non può aver luogo un allontanamento motivato da condizioni economiche e/o ambientali.

L'allontanamento del minorenni dalla sua famiglia di origine è, quindi, un atto che va ben ponderato tenendo conto delle sue esigenze affinché rappresenti una condizione meno pregiudizievole rispetto alla permanenza in famiglia.

Esso attiva un processo di protezione del minore di età riducendone il tempo di esposizione a situazioni che implicano stress e disagio emotivo; rappresenta un

passo necessario per strutturare al meglio l'azione di sostegno tesa primariamente alla facilitazione, in tutti i casi in cui è possibile, di un ritorno nella famiglia di origine.

È sempre e comunque un evento doloroso per il minorenni e per i genitori, portatore di un cambiamento repentino che l'evento separativo determina nelle rappresentazioni e nei significati attribuiti all'esperienza affettiva e relazionale. In ogni caso, il minorenni dovrà essere sostenuto nell'elaborazione l'evento legato alla separazione dal suo ambiente di vita - che anche se inidoneo e all'interno del quale esistono spazi familiari e relazioni disfunzionali - è comunque una realtà conosciuta. L'esito risulterà, in ogni caso, dall'interazione di molteplici fattori di rischio e fattori protettivi, la cui complessità è legata alle caratteristiche di personalità del minorenni (la sua capacità di 'resilienza') nonché alla pluralità di interventi protettivi che saranno attuati.

L'allontanamento, pertanto, agisce in senso protettivo e gli interventi effettuati prima e dopo debbono essere anche tesi a stimolare nel minorenni un cambiamento del significato che lo stesso attribuisce alla condizione sfavorevole che ha determinato la necessità dell'allontanamento stesso. Può assumere un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio disegno progettuale volto alla ricostruzione del nucleo familiare d'appartenenza se in grado di ridefinire le disfunzionali dinamiche familiari del passato.

Risulta utile sottolineare come finalità dell'intervento di allontanamento oltre alla tutela dei minorenni, anche lo 'star bene' del nucleo familiare, perché per avere un cambiamento nella qualità della vita dei minorenni è necessario intervenire anche nella relazione tra adulti e bambini.

L'allontanamento

Si tratta, in sostanza, di attivare processi che favoriscano e arricchiscano la competenza genitoriale come processo integrato facendola rientrare nelle sfere della prevenzione a forme di maltrattamento, incuria, trascuratezza ed altre forme di violenza che potrebbero sfociare nell'allontanamento del minore d'età dal nucleo familiare.

Occorre evitare di dare corso ad un allontanamento del minore senza parallelamente definire il progetto più ampio a sua tutela, ove siano previste azioni, tempi e modalità operative, finalizzate ove possibile al rientro dello stesso nella sua famiglia d'origine e/o al mantenimento del legame tra i congiunti.

Nel contesto attuale la residualità della prevenzione, assicurata da interventi multidisciplinari integrativi e di supporto alle famiglie e ai minorenni nel loro contesto di vita, così come la non definizione di livelli minimi omogenei sul territorio nazionale⁴, rendono, purtroppo, difficile attuare interventi efficaci tesi ad evitare, o almeno, a ridurre l'esigenza di allontanare temporaneamente i bambini dalle famiglie. Occorre garantire con interventi normativi (art. 117 Cost. lett. M), l'allocazione di idonee risorse a supporto di tutte le famiglie nei servizi educativi all'infanzia e di sostegno alla genitorialità per assicurare la qualità e la dignità di vita.

Le situazioni che determinano pregiudizio per un minore possono essere esposte/segnalate alle Forze dell'Ordine, ai Servizi sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni da parte di tutti i cittadini, dagli interessati e dai professionisti delle strutture educative, sociali e sanitarie. Tutti, come cittadini e come persone, hanno il diritto/dovere di assumersi questa responsabilità. La legge che disciplina l'adozione, inoltre, prevede un vero e proprio obbligo per i pubblici ufficiali, per gli incaricati di un pubblico servizio e per coloro che esercitano un servizio di pubblica utilità, di segnalare al più presto al Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di abbandono (che va inteso non solo in senso materiale ma anche come grave inadeguatezza dei genitori) di persone di minore età delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art. 9, comma 1⁵).

Le linee guida per l'intervento sono le seguenti:

che l'allontanamento si accompagni ad un'opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale nell'interesse della persona di età minore, dei suoi genitori, della famiglia allargata e del gruppo dei pari;

che al minore siano garantiti, in ogni fase i diritti di informazione, di ascolto e, se fornito della capacità di discernimento, della sua opinione⁶;

⁴ - A questo proposito si veda il documento "Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i bambini e gli adolescenti" – Documento di proposta del Tavolo di lavoro sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, istituito presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed elaborato dallo stesso su proposta della Rete Batti il Cinque, con il coinvolgimento dei Garanti regionali, di altre associazioni e coordinamenti ed esperti sul tema.

che i genitori e i fratelli eventualmente non allontanati siano informati, prima, durante e dopo l'allontanamento e coinvolti – ove possibile nell'interesse del minore – nella scelta delle relative modalità;

che siano coltivate e privilegiate modalità spontanee di allontanamento, favorendo la collaborazione dei genitori e di altri familiari coinvolti;

che il provvedimento di allontanamento stabilisca quindi quali siano i servizi sociali incaricati, evitando il ricorso alla forza pubblica se non come modalità residuale ed estrema e, comunque, se indispensabile, al fine del mantenimento dell'ordine pubblico o della necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica e l'incolumità fisica delle persone anche estranee, da attuarsi con il coinvolgimento di personale in borghese e idoneamente formato⁷;

che durante tutto il periodo di allontanamento, ove possibile nell'interesse del minore, sia conservata la relazione figlio/genitori con modalità congrue, disciplinate e costantemente monitorate dall'Autorità giudiziaria;

che sia conservata la relazione tra fratelli e che questi possibilmente siano accolti nella medesima famiglia affidataria o nella medesima struttura di accoglienza;

che sia contestualmente predisposto da parte dei servizi sociali e sanitari un dettagliato progetto di sostegno e/o recupero del rapporto figlio-genitori, costantemente disciplinato e monitorato dall'Autorità giudiziaria; e che tale progetto, ove possibile nell'interesse del minore, sia partecipato nel suo complesso, negli obiettivi e nelle tappe intermedie al minore e ai familiari;

che siano espressamente disciplinati compiti, ruoli e funzioni nella cura e sostegno del minore allontanato da parte dei servizi sociali e sanitari, della famiglia affidataria, della struttura di accoglienza e dei genitori – questi ultimi se non sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – o dell'eventuale tutore;

che siano previsti spazi di formazione multidisciplinare e congiunta dei diversi operatori, giuridici, sociali e sanitari, per il miglior accompagnamento della persona di età minore prima, durante e dopo l'allontanamento;

che sia rispettato il divieto di divulgazione, per tutte le figure professionali coinvolte, di immagini dell'allontanamento. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti e dai codici di deontologia professionale.

5 - L. 184/1983 - Art. 9, comma 1: "Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

6 - *Percorsi integrati: linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore* - Cnoas 2010 - art. 4 "È importante, anche quando l'intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell'allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato. L'informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all'Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento".

7 - *Garantire i diritti dei minorenni - vademecum per le forze di polizia*", realizzato a seguito del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. e Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e redatto dal Gruppo Tecnico.

Raccomandazioni

È importante che gli attori istituzionali di questo intervento non siano soli: il loro lavoro non si esaurisce nella relazione individuale con le persone in difficoltà, ma fa parte ed ha conseguenze anche indirette rispetto ad una rete complessa che comprende i cittadini, la comunità locale, le istituzioni, gli amministratori.

Per costruire una relazione di fiducia tanto con i minorenni coinvolti quanto con le loro famiglie è necessario un contesto sociale in grado di costruire un patto sociale con le istituzioni e con il territorio, che può permettere l'espressione della democrazia e della cittadinanza.

L'intervento a protezione di bambini/adolescenti che subiscono abusi e violenze non può essere condotto da un solo operatore o comunque da un'unica figura professionale. Occorre la condivisione, garantita dal lavoro di équipe e da uno spazio formativo prima che operativo,

per 'vedere' una realtà che fa paura e che si vorrebbe esorcizzare e costruire una 'rete affidabile'.

Occorre un professionista di riferimento, mai solo nel progetto, che venga riconosciuto come care giver dai soggetti coinvolti. Perché un minorenne ed una famiglia possano 'fidarsi' di un operatore, occorre che egli sia affidabile e responsabile, capace cioè di dare risposte ai bisogni ed ai problemi. Nessun professionista da solo può riuscire a farlo, deve a sua volta affidarsi e rendersi affidabile alle altre figure professionali coinvolte.

Vanno quindi valorizzate ed implementate nei servizi territoriali sociali e sanitari la formazione e la supervisione che devono essere comuni anche con altri soggetti coinvolti e rappresentare lo spazio condiviso per la costruzione di interventi integrati, multiprofessionali, multidisciplinari e di rete.

Appendice di approfondimento

Il quadro normativo

La Corte Costituzionale, facendo leva in particolare sugli artt. 2 e 31 Cost. ha elevato il principio del superiore interesse del fanciullo a criterio di valutazione di costituzionalità di una legge, valutandolo come fondamentale "clausola generale dell'ordinamento" per la tutela della personalità del minore d'età: Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341; Corte cost. 24 luglio 1996, n. 303; Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425; Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61; Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308. Inoltre cfr. anche Corte Costituzionale 26 settembre 1998 n. 347. Da ultimo v. Corte Cost. 23 gennaio 2013, n. 7 e Corte Cost. 23 ottobre 2014, n. 239.

Va considerata, inoltre, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, redatta dal Consiglio d'Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950 e successivi protocolli modificativi e integrativi:

- a. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e ratificata con l. 176/1991: art. 3;
- b. La Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. 77/2003⁸: art. 6;
- c. La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea detta Carta di Nizza: art. 24;
- d. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁹, secondo la quale, ai fini del rispetto del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 della citata Convenzione di Roma), nell'equo bilanciamento degli interessi in gioco, deve sempre prevalere l'interesse del minore;
- e. Le Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia *child friendly* (Bruxelles, 17.11.2010) che costituiscono già parametro interpretativo ed applica-

8 - La cui precettività generale è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza dell'11 marzo 2011 n. 83.

9 - Anche essa fonte interposta dell'ordinamento e parametro di costituzionalità secondo le pronunce della Consulta e, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha modificato il Trattato dell'Unione Europea, oramai parte integrante dello stesso. V. Corte Cost., sent. 11 marzo 2011, n. 80.

- tivo della normativa vigente, e che consacrano tale criterio tra i principi fondamentali;
- f. La legge 1° ottobre 2012 n° 172: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Si segnala altresì la *Raccomandazione dell'assemblea Parlamentare 2068 (2015)* "Servizi sociali in Europa: legislazione e pratica in merito all'allontanamento dei minori dalle loro famiglie nel Consiglio degli Stati membri d'Europa"- Risposta del Comitato dei Ministri (adottata il 15 settembre 2015 in occasione della riunione 1235 dei Delegati dei Ministri).

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pure legittimando nell'interesse del minore i provvedimenti di allontanamento, ha affermato tuttavia in plurime sentenze che:

- a. Godere della reciproca presenza, di quotidianità o, comunque, di continuità ed assiduità di relazione, costituisce per figli e genitori uno degli elementi fondamentali del diritto alla vita familiare secondo l'art. 8 della Convenzione¹⁰: il rapporto del figlio minore di età con i suoi genitori è da presumersi nell'interesse del primo salvo prova contraria.
- b. Di conseguenza, l'allontanamento di un minore dalla sua famiglia, la sua istituzionalizzazione e ogni misura limitativa, sospensiva o ablativa della responsabilità genitoriale, che vadano ad incidere in modo determinante su tale aspetto fondamentale, debbono essere assunti con estrema prudenza ed esatta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, accordando prioritaria tutela all'interesse del minore secondo quanto indicato dall'art. 3 della Convenzione di New York (ratificata con l. 176 del 25 maggio 1991) e ora anche dall'art. 24 della Carta di Nizza: conseguentemente la Corte di Strasburgo valuta con severa attenzione se ciò sia avvenuto¹¹. In caso contrario si attuerebbe, infatti, un'indebita ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare che è obiettivo primario dell'art. 8 della Convenzione evitare.
- c. All'obbligo di astensione da ingerenze indebite nella relazione dei figli con i loro genitori si accompagnano per lo Stato anche obblighi positivi, tra i quali quello di implementare e di proteggere i rapporti e le relazioni tra i componenti della famiglia e di renderli effettivi. Sussiste l'obbligo positivo di riunire

10-Ex multis, sentenza Corte EDU, 5 aprile 2005 def. 5 luglio 2005, ric. n. 71099/01, Monory c. Romania e Ungheria.

11-Corte EDU, sent. 21 settembre 2006 def. 21 dicembre 2001, ric. n. 12643/02, Moser c. Austria.

figli e genitori, di articolare a tal fine progetti e di attuarli con provvedimenti concreti ed efficaci¹²: quello di vivere uniti e di essere ricongiunti se separati o comunque di godere di un rapporto stabile e significativo costituisce contenuto del diritto alla vita privata e familiare che figli e genitori vantano nei confronti delle pubbliche autorità ai sensi dell'art. 8, esigibile nei modi specificati dalla stessa giurisprudenza CEDU e la cui violazione è censurata dalla Corte di Strasburgo¹³.

Ogni procedimento che riguarda la vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Roma, deve avere i requisiti dell'equo processo, consacrati nell'art. 6 della medesima Convenzione di Roma, e quindi:

- deve coinvolgere tutti i soggetti interessati con adeguata informazione e con loro partecipazione al procedimento, salvo ovviamente che ciò non sia contrario all'interesse del minore. Ciò che è determinante a tale fine è se, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e segnatamente alla grave natura delle decisioni che vi sono state assunte, i genitori e il minore siano stati coinvolti nell'iter decisionale, riguardato come un'unità, in un grado sufficiente a garantire loro di rappresentare e tutelare i propri interessi. È essenziale che le parti siano messe su un piano di assoluta parità, in condizione di accedere agli atti, di seguire con modalità adeguate le questioni, al fine di avere nel concreto la possibilità di provvedere effettivamente alla cura e protezione dei figli minori di età¹⁴.
- deve essere celere; la crescita di un minore pretende che l'assunzione e l'attuazione dei provvedimenti sia celere e proporzionata. Provvedimenti astrattamente corretti, ma non attuati nei tempi necessari in relazione alla rapida evoluzione delle esigenze psicofisiche di un minore d'età, costituiscono violazione dei diritti tutelati dall'art. 8 della Convenzione perché di per sé strutturalmente contrari al suo interesse. Le procedure relative all'affidamento dei minori esigono un trattamento di urgenza in ragione delle conseguenze irrimediabili che tempi lunghi provocano nel bambino e nel genitore da lui separato: lo Stato deve adempiere all'obbligo di ricongiunzione nel più breve tempo possibile.
- Il giudice ha doveri di vigilanza su ogni provvedimento esecutivo e di impulso per quanto riguarda il più celere ricongiungimento. La Corte afferma che sussiste un dovere di vigilanza dell'autorità giudi-

12-Anche l'affidamento del minore alla pubblica autorità deve avere come obiettivo finale la ricostituzione dell'unione familiare, con un equo bilanciamento tra l'interesse del minore a rimanere lontano dai genitori e quello dei genitori a vedersi riuniti ai propri figli, posto che l'interesse del minore deve sempre prevalere su quello dei genitori. La decisione di prolungare l'affidamento al servizio sociale può non violare l'articolo 8 della Convenzione solo se sussistono circostanze eccezionali o esigenze di particolare importanza. Cfr. CEDU, sent. 8 giugno 2010 def. 8 settembre 2010, ric. n. 67/04 Dolhamre c. Svezia.

13-Corte EDU, sent. 13 marzo 2007 def. 13 giugno 2007, ric. n 39177/05, V.A.M. v. Serbia.

14-CEDU, Dolhamre c. Svezia cit.

ziaria sull'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazione figli/genitori, specialmente per quanto attiene il lavoro dei servizi territoriali di modo che il comportamento di questi non venga a contraddire le decisioni assunte dagli stessi tribunali. È necessario che il giudice vigili sull'attuazione dei propri provvedimenti da parte dei servizi territoriali, in particolare sulle eventuali restrizioni ivi contenute, nonché sulle garanzie dirette ad assicurare l'effettiva protezione del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della vita familiare¹⁵.

Le Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia *child friendly* prevedono tra i **principi fondamentali**, oltre all'interesse della persona di età minore¹⁶:

- a. La **partecipazione** della persona di età minore che deve essere informata dei suoi diritti;
- b. La **dignità**: che implica che le persone di età minore debbano essere trattate "con attenzione, sensibilità, equità nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica...";
- c. La **protezione** da ogni forma di discriminazione;
- d. I **principi dello Stato di diritto** tra i quali si ricorda il diritto all'assistenza legale e il diritto all'accesso alla giustizia "i quali non dovrebbero essere negati o ridotti di numero con il pretesto dell'interesse superiore del minore d'età. Ciò vale per tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziali o amministrativi".

Le stesse Linee Guida prevedono tra gli **elementi generali**:

- a. La **necessità di formazione e consulenza** in una maniera adatta all'età e alle condizioni personali e che le informazioni siano fornite anche ai genitori ma che queste non possano supplire a quelle fornite al minorenni.
- b. La **protezione della vita privata e familiare** sicché dati personali non possono essere fornite a media o pubblicate.
- c. La **protezione dai danni**, ivi inclusa la vittimizzazione secondaria.
- d. La **formazione** di tutti i professionisti.
- e. L'**approccio multidisciplinare**.

Prevedono inoltre che ogni forma di privazione della libertà (quale è l'allontanamento dalla famiglia) sia "misura di ultima istanza e della più breve durata possibile".

15-CEDU, Lombardo c. Italia, sent. 29 gennaio 2013; cfr anche Scozzari e Giunta c. Italia, sent. 9 maggio 2003 e Piazza c. Italia, sent. 2 novembre 2010.

16-LG. III, A-D.

Il contesto

Laddove il contesto familiare si presenti gravemente compromesso, può essere necessario decidere di allontanare temporaneamente il minorenni perché i tempi di crescita dello stesso esigono risposte tempestive, non sempre sincroniche con i tempi di risoluzione dei problemi che si manifestano nel nucleo familiare.

Programmare interventi in ambito sociale, e in special modo minorile, significa tenere in considerazione la condizione della persona minorenne come appartenente a un macro sistema che include la famiglia d'origine, eventuali famiglie affidatarie o adottive (se presenti), la scuola, il mondo delle relazioni amicali e sociali, il terzo settore ed il volontariato, il sistema delle istituzioni preposte alla tutela che comprendono i servizi pubblici, gli enti locali, le autorità giudiziarie.

Per garantire la tutela delle persone minorenni è necessario partire da una logica multifattoriale complessa dove l'individuo (sia adulto sia minore di età) ed il suo contesto di appartenenza (la società e l'ambiente che lo circonda) sono parti di un unico ecosistema (Bateson, 1972), i cui sottosistemi (persona, ambiente, condotta) interagiscono tra loro in un determinismo triadico reciproco (Bandura, 1986) dove la persona influenza l'ambiente che la circonda e da esso a sua volta viene influenzata.

È in questa cornice che va analizzato lo stato di pregiudizio in età evolutiva come quella condizione rappresentata non soltanto da situazioni di grave trascuratezza, maltrattamento e abuso ma, più in generale, da tutte quelle situazioni che indicano una carenza della funzione basilare di tutela a livello di uno o più dei si-

stemi sopra indicati. Ciò fa ritenere che gli interventi protettivi come l'allontanamento e il collocamento del minore presso strutture residenziali, debbano fondare la propria metodologia di intervento su basi scientifiche e teoriche che prendono forma in una prospettiva sistemica complessa.

Si tratta di rivolgere interventi psicosociali ad una popolazione di minorenni 'a rischio' che sono stati esposti a situazioni familiari ed ambientali fortemente stressanti o traumatiche e che necessitano di una presa in carico istituzionale in funzione degli esiti (variabili a seconda dei fattori protettivi di resilienza) di questa esposizione.

Una risposta che tenga conto di queste premesse non prescinde, però, da una chiara e condivisa definizione degli interventi di prevenzione e contrasto del disagio evolutivo che possa rendere coerenza e certezza sui vari sistemi che interagiscono: familiare, giudiziario, sociale, educativo, sanitario, in una logica integrata e multidisciplinare.

In questo senso, il disagio esperito è legato a situazioni di fallimento congiunto delle funzioni genitoriali e di protezione dell'ambiente di vita stesso. Una tale definizione di matrice relazionale-sistemica è ancorata ad un orientamento teorico in grado di spiegare come gli individui e il contesto operino insieme nel produrre modelli congiunti di funzionamento adattivo genitori-figli (in questo caso l'assolvimento delle funzioni di *parenting*: protezione, cura, regolazione, sostegno, scaffolding e tutoring da parte del genitore verso i figli, insieme al superamento di compiti evolutivi adeguati all'età dei figli con conseguente successo negli adattamenti richiesti nel tempo) o disadattivo (fallimento del *parenting* e danni evolutivi).

L'allontanamento si porrà come ulteriore evento traumatico nel percorso evolutivo del minore soprattutto nel caso in cui si riveli come un'inutile frattura delle relazioni familiari senza essere accompagnato da un programma di interventi efficaci, finalizzato al superamento delle difficoltà del nucleo familiare.

È opportuno ribadire come l'attuale quadro dei servizi sociali, pubblici e privati, presenti delle criticità che spesso e in modo diffuso sul territorio nazionale limitano fortemente gli interventi determinando, a volte,

Il contesto

ulteriori fattori di rischio per la tutela e la protezione dei minorenni e delle loro famiglie.

È evidente che se la logica d'intervento a favore dei minorenni e delle famiglie è di matrice residuale e centrata su interventi non integrati e non multidisciplinari, non si possono creare spazi d'intervento preventivi di supporto o accompagnamento pienamente efficaci.

Il quadro emergente di venti sistemi regionali di protezione sociale diversi nel nostro Paese non rassicura sul futuro. Attualmente non possono essere garantiti gli stessi diritti a tutte le famiglie: basta osservare la strutturazione dei servizi, le norme regionali, il numero dei professionisti impiegati nelle diverse Regioni per comprendere quanto sia difficile supportare e prevenire. Il depauperamento delle risorse e dei servizi impedisce una costruzione sinergica dei progetti di aiuto.

Uno studio di comunità, centrato su una lettura insieme sociale e psicologica del contesto socio-ambientale, deve esser posto alla base di programmi di intervento multidisciplinari, che possono prevedere anche l'allontanamento del minore di età dal nucleo familiare, come ultimo intervento necessario ma comunque non risolutivo della problematicità che interessa il rischio evolutivo del minorenne stesso.

È necessario costruire un legame tra il passato ed il presente del minorenne favorendo al contempo l'attivazione di risorse che possano creare le condizioni per un più sano sviluppo psico-sociale dello stesso, preferibilmente nel proprio contesto familiare di origine. L'allontanamento non deve tagliare l'esperienza passata invece importante anche, e soprattutto, se violenta e dolorosa perché parte della personalità del minore di età su cui si può costruire un progetto di crescita possibile.

I servizi sociali che hanno seguito la famiglia devono potere avere con essa uno spazio nella costruzione del progetto di cura. Così come ci si deve prendere cura della comunità all'interno della quale è inserito il nucleo familiare: in un'ottica sistemica e dinamica, occorre considerare che la rete dei servizi sociali e sanitari, la famiglia di origine, la struttura residenziale dove il minorenne è collocato o la famiglia affidataria e/o adottiva, perché siano luoghi di cura e di relazione con effettive valenze protettive e trasformative, devono co-

operare ostacolando la rimozione del passato, soprattutto violento e doloroso, e facilitando/sostenendo la sua integrazione in una biografia di vita che permetta al minore di con-vivere con rappresentazioni adeguate della propria esperienza traumatica. Un intervento ben condotto crea fiducia e speranza anche se si tratta di allontanamento forzato.

**Appendice
di approfondimento**

Il contesto



Appendice di approfondimento

Il metodo

La preparazione del minore deve implicare la costruzione di una situazione di ascolto, ove lo stesso possa trovare un proprio significato al collocamento fuori dalla famiglia, in cui possa esprimere il suo disagio, le sue paure, le emozioni a volte contraddittorie legate a questo evento. Con l'ascolto, inoltre, il minore di età potrà esprimere eventuali richieste e formulare desideri connessi alle modalità di separazione. Vanno utilizzate le riflessioni e i pensieri dei minori di età per poter dare loro un senso. È importante il coinvolgimento dei minorenni finalizzato a far capire cosa sia loro successo, cosa succederà. Comunicare, quindi, nel senso ampio del termine, offrendo uno spazio di sicurezza, protezione e confronto.

Occorre contemporaneamente offrire uno spazio di elaborazione dell'allontanamento alla famiglia, cercando nell'ambiente di vita punti di forza che possano sostenere gli adulti fragili.

Si tratta di un sostegno costruito con l'intervento non solo di professionisti competenti e conosciuti ma anche con l'apporto di risorse della comunità riconosciute come affidabili e che devono essere coinvolte nel progetto, anche in caso di decisione di interruzione dei rapporti genitori/figlio se valutati come un rischio per lo sviluppo del bambino.

Questi passaggi risultano ancor più importanti nel caso del allontanamento di preadolescenti o adolescenti, i quali devono essere considerati soggetti attivi e con capacità decisionale e di autodeterminazione nel progetto, a prescindere delle volontà del genitore, a partire dalla scelta del collocamento etero familiare, pena l'esito fallimentare dell'intervento di allontanamento e del più ampio progetto di tutela.

Il minore deve conoscere possibilmente prima i suoi nuovi interlocutori poiché saranno loro ad accoglierlo e a dare continuità al suo percorso.

Un'altra componente della protezione è rappresentata dalla tutela dei legami esistenti anche solo parzialmente validi perché la separazione dal proprio mondo produce senso di smarrimento e impoverisce il minorenni pregiudicando la sua possibilità di fidarsi, affidarsi e costruire nuovi rapporti.

Il modello dell'ambiente terapeutico globale chiarisce come nella rete dei servizi sociali ed educativi volti alla protezione e alla tutela dei minorenni ciò che svolge funzione trasformativa è la vita quotidiana da intendersi come luogo 'pensato' nella sua globalità per realizzare l'intervento ripartivo e terapeutico stesso. Tale approccio tiene conto delle relazioni vitali tra adulti e bambini, tra bambini e i loro pari, tra minorenni e operatori e, valorizzando gli scambi sociali come strumento di crescita, attiva un contenitore affettivo che offre sicurezza e fiducia al minorenni, sostenendolo nel suo percorso di crescita. In questo senso, ciò che appare come particolarmente interessante e incisivo è la valorizzazione della vita quotidiana all'interno della famiglia e/o della comunità e/o dei centri diurni ecc.. Questa indicazione considera come cruciali per la crescita tutte le relazioni e valorizza l'apporto della responsabilità trasformativa diffusa, cioè della consapevolezza dell'apporto anche di figure significative extrafamiliari, a maggiore ragione per i minorenni in difficoltà.

Così facendo diventa fondamentale il modo di posizionarsi all'interno della relazione: non è soltanto importante il 'cosa' si fa, cioè le semplici azioni messe in atto, i contenuti e gli esiti, ma piuttosto il 'come', cioè il processo trasformativo che avviene nella comunicazione e nella relazione in modo da creare i presupposti per la possibilità e alla praticabilità del cambiamento.

Il lavoro che i servizi sociali e sanitari svolgono nell'attuazione di provvedimenti di allontanamento di un minorenni dalla sua famiglia di origine assume, quindi, una valenza sociale perché l'interesse comune è prendersi cura e carico delle difficoltà di una parte della cittadinanza, a partire dai minorenni, contribuendo ad attivare un circolo virtuoso di partecipazione e valorizzazione del capitale sociale presente nel territorio.

La scommessa per il futuro è integrare tre diverse dimensioni: l'intervento individuale con il minorenni, con il suo nucleo familiare, con la dimensione della comunità locale, del territorio, del contesto sociale allargato.

Muoversi in questa direzione è più rispondente ai bisogni dei minorenni e permette di lavorare maggiormente sul piano della prevenzione, per costruire modalità di intervento di supporto alle famiglie per prevenire l'allontanamento, tramite un lavoro più precoce e sempre più competente.

Appendice di approfondimento

L'affido familiare

L'affido è un intervento di sostegno e di prevenzione che preserva un bambino/adolescente nel tempo necessario al/ai genitori perché, supportati da diverse figure professionali, scoprano/recuperino la capacità d'essere adeguatamente responsabili nei confronti del figlio.

L'allontanamento che ne consegue, pertanto, ha il valore di una esperienza guidata e 'terapeutica' in quanto potenzialmente capace di curare, attraverso le relazioni produttive che si realizzano, le fragilità di un nucleo familiare. Una esperienza che può evolvere verso il rientro del bambino/adolescente nel suo contesto familiare o verso soluzioni alternative se il/i suoi genitori risulteranno non essere in condizione di recuperare la necessaria responsabilità della loro funzione.

L'affido familiare rappresenta la sperimentazione di una relazione familiare offerta ad un minorenne in difficoltà per preservarne il diritto a crescere in maniera equilibrata mentre l'affidamento a strutture di accoglienza rappresenta la risposta ritenuta più adeguata per un bambino/adolescente che ha necessità di essere seguito in un percorso educativo e di sostegno in una dimensione relazionale diversa da quella familiare, gestita da operatori con specifica professionalità.

È necessario che tutti i soggetti che intervengono attivamente in un percorso di affido accolgano il dettato della legge con una interpretazione non condizionata da modelli di riferimento dogmatici relativamente alla genitorialità ed alla famiglia. Una lettura, quindi, non assoggettabile ad interessi, se pur ideologici, divergenti da quello primario ed unico del bambino/adolescente.

L'ipotesi dell'affido familiare si definisce nel corso del processo di aiuto quando si rileva nel nucleo familiare d'origine una difficoltà/incapacità a cogliere le esigenze del figlio

in presenza di problematiche contingenti o di incontrollati livelli di conflitto. In questi casi l'affido, pur se con le iniziali, comprensibili e note resistenze, potrà essere accolto e condiviso dai genitori perché aiutati a comprenderne le finalità e le modalità di realizzazione. L'esperienza, pianificata e costantemente valutata, rappresenterà un arricchimento e un momento di crescita per il bambino/adolescente ed i suoi genitori.

I professionisti individueranno fra le famiglie che hanno offerto disponibilità all'affido e che hanno frequentato il previsto percorso di informazione quella che per caratteristiche di contenuto e di contesto appare più idonea a rispondere produttivamente alle esigenze personali d'ogni bambino/adolescente. L'attenzione che si deve al prevalente diritto del minorente consente di indicare come superata l'interpretazione della successione obbligata, quasi gerarchica, nell'individuazione del soggetto affidatario: prima un familiare, poi un affidatario estraneo alla famiglia, poi la struttura di accoglienza. Tale interpretazione aveva una giustificazione all'epoca della entrata in vigore della Legge 184/83 che mirava al superamento degli istituti come risposta alle esigenze di accoglienza fuori famiglia di bambini ed adolescenti.

Se si deve ipotizzare l'affido, evidentemente, si è in presenza di nuclei non supportati dalla famiglia allargata o con famiglie allargate ugualmente problematiche, che spesso non hanno né sanno esprimere comportamenti di solidarietà e di produttivo coinvolgimento.

Oggi l'individuazione del soggetto affidatario va liberamente definita, a partire dalle esigenze/caratteristiche del minore d'età e del suo contesto, oltre che dalle motivazioni che individuano l'affido come intervento necessario.

L'informazione e il contatto costante con tutti i soggetti interessati accompagneranno tutte le fasi della preparazione, dell'avvio e della realizzazione dell'esperienza di affido consensuale che si è considerata necessaria nel processo di aiuto.

I professionisti che hanno in carico la situazione definiranno, in accordo con i genitori e la famiglia affidataria, le modalità di incontro che il minorente avrà con i genitori, i fratelli e le figure familiari ed amicali di riferimento affettivo ed esperienziale e monitoreranno costantemente la fase di inserimento, favoriranno la comunicazione fra genitori ed affidatari, prevedranno momenti comuni di valutazione dell'esperienza.

Analogamente alla preparazione ed accompagnamento nella fase di avvio, si curerà il rientro, quando possibile, del mino-

renne nella sua famiglia. Naturalmente non va cancellata la relazione con gli affidatari che restano un positivo riferimento, per il legame affettivo che si è realizzato, non solo per il bambino ma anche per la sua famiglia.

Una positiva esperienza di affido, superate le iniziali resistenze, diffidenze, confronti, timori rappresenta un'occasione ricca di emozioni e di crescita per tutti i protagonisti sollecitando sentimenti positivi quali la gratitudine nei confronti di coloro che hanno aiutato il proprio figlio, di gratificazione e di ulteriore impegno nel sociale per gli affidatari.

Nel percorso del post-affido potranno essere previsti incontri tra la famiglia affidataria e quella di origine. Per i genitori tali incontri avranno significato di 'riscatto', di traguardo raggiunto, di scoperta di una diversa dimensione di relazione familiare, e, per gli affidi giudiziari, rappresenterà il gratificante riconoscimento della ritrovata responsabilità e funzione genitoriale formalmente riconosciuta dai relativi decreti.

Il rientro in famiglia dovrà rappresentare l'obiettivo cui si tende in un costante impegno di corretta valutazione di eventi e comportamenti. L'interesse prioritario del minore è rappresentato dalla soluzione più appropriata a ridurre la sua sofferenza tra quelle materialmente possibili.

L'affido giudiziale dovrà seguire le stesse fasi sopra descritte, i cui contenuti saranno condivisi/indicati/prescritti dall'autorità giudiziaria che monitorerà l'esperienza ed a cui si riferiranno problematiche ed esigenze.

Hanno partecipato al Tavolo sui Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie:

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Associazione Nazionale Magistrati

Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza

Consiglio nazionale Forense

Consiglio Superiore della Magistratura

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile

Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Ordine degli Assistenti sociali, Consiglio nazionale

Ordine dei Giornalisti, Consiglio nazionale

Ordine degli Psicologi, Consiglio nazionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia

Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali

Unione Nazionale Camere Minorili

LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO E ALLONTANAMENTO DEL MINORE

Il fenomeno dell'allontanamento forzato di bambini e ragazzi dal proprio nucleo familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.

Per i servizi sociali e socio-sanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà l'allontanamento di bambini e ragazzi dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere.

L'obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei servizi territoriali, infatti, deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile evitare l'allontanamento, l'obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia originaria e dalla rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.

È necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispetto agli interventi più traumatici, ma anche successivamente, per consentire una comprensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle risorse interne al nucleo familiare.

In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l'informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l'esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività, in relazione sia alla sua efficacia sia all'esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.

Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie richiede l'attivazione di servizi competenti all'ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare. In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.

Nell'organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili professionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impegno complessivo di lavoro che renda possibile l'affiancamento delle famiglie in difficoltà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programmando attività e progetti mirati all'integrazione socio-sanitaria.

Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale, al fine di garantire la presenza nei servizi alla persona di un adeguato numero di professionisti, a cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. È particolarmente importante che al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.

Il minore di cui i genitori non possono occuparsi ha diritto ad avere accanto a sé una figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura.

Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che curano e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare quanto mai indispensabile.

È opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo, valorizzare il contributo e l'apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento, compatibili con il sistema processuale. La necessaria sinergia tra servizi sociali, socio-sanitari, avvocatura e magistratura deve mirare, in pie-

na condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, partendo dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno promuovere percorsi di formazione integrati.

È importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per fare conoscere i principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle famiglie e dei minori. Una informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano, verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di diffidenza che ne deriva, rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno.

Si elencano di seguito alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontanamento:

1. Il ricorso all'art. 403 del Codice Civile – di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa – deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell'allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le iniziative del caso.
2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socio sanitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un procedimento già pendente), deve avvenire per quanto possibile in maniera circostanziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situazione. Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l'allontanamento.
3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare in maniera congiunta con la Magistratura minorile o ordinaria una procedura che presupponga una fase di preparazione e di proseguimento dell'evento.
4. È importante, anche quando l'intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell'allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato. L'informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all'AG la revoca o la modifica del provvedimento.
5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. È utile che l'autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate, ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell'esecuzione del provvedimento.
6. L'allontanamento non può essere considerato un momento a sé, ma parte di un percorso di cui è solo un tassello con la conseguente necessità di formulare in concreto un progetto più ampio, nel quale il provvedimento si inserisce.
7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l'affidamento dell'incarico di allontanamento all'Ente e non al singolo professionista.
8. È opportuno acquisire, ove possibile, il consenso – o quanto meno la non opposizione – all'esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.
9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. È necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l'evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.

10. Le equipe multidisciplinare vanno coinvolte per il sostegno e l'accompagnamento in comunità, anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell'ordine su disposizione dell'autorità giudiziaria, ai fini del suo inserimento in comunità.
11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l'utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L'utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme, e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.
12. Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità.
13. Particolare attenzione va dedicata all'ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri, per gli incontri protetti. È importante spiegare, tenendo conto dell'età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i vissuti e sentimenti, i problemi e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
14. L'affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all'età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo necessario all'elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare o di adozione.
15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore, impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell'autorità giudiziari, offrire l'ascolto attento, e curare l'accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l'esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.
16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell'Autorità Giudiziaria sui reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in tempo sufficientemente breve.
17. È necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell'ordine.

ALLEGATI

SINTESI METODOLOGICA

Per rendere meno traumatica l'esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:

1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la modalità più adeguata di realizzazione nell'interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione significa spesso evitare un'esecuzione coatta e traumatica.
2. Con il minore, tenendo conto dell'età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta vivendo, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situazione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da fornire a chi effettuerà l'allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luoghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità di un supporto indiretto.
4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del provvedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisione del rispetto delle prescrizioni, la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l'ascolto attento, l'accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare.

SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE/ORGANIZZATIVE

Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggerimenti organizzativi, e prevedere: -

- servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie;
- professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con i soggetti coinvolti;
- equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabilitazione e recupero di famiglie e di minori a rischio;
- uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni.

Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati;

- stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore;
- stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.

SINTETICHE INDICAZIONI PROCEDURALI

Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto dall'111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:

- obbligo di procedere sollecitamente;
- obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguardano e sulle possibili conseguenze;
- la consultazione e l'ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;
- la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un curatore speciale;
- l'utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il conflitto di interessi con i genitori lo imponga;
- un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di aiuto e assistenza;
- la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;
- l'ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori.

Note

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

Note

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Via del Viminale 43
00184 Roma
Tel. 064827889 | 064893944

www.cnoas.it - info@cnoas.it